



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

### **Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Delle Allogationi. Tit. 17.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**



# DELLE ALLOGATIONI, O SIANO AFFITTI, TITOLO DECIMOSETTIMO.



*Che l'affitto del mortorio, e del vacante, si faccia nel Ca-  
pitolo Prouinciale.*

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

I



**N** E T A M O a' nostri Riceuitori, che non osino, o presumino in modo alcuno d'allogare, affittare, od arrendare i mortorij, e vacanti delle nostre Commende, se non nel Capitolo Prouinciale, in presenza del Priore, e di quattro Commendatori Antiani. Prohibiamo ancora, che'l Priore, o

Castellano d'Emposta, o vero il Riceuitore istesso, non possa pigliare per sè simili affitti, ne secretamente, ne palesemente, ne per sè, ne sotto nome d'altre Persone. Chi contrafarà, sia come disubidiente castigato.

CC Del

*Del vendere gli spogli de' Fratelli, e come far si debbano gli affitti da' Riceutori.*

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

Circa le cose dello stato. Veg. g. gli stat. 40. e 46. del comun Tesoro, & il 39 delle Commende.

**2** Statuimo, che i beni de' gli Spogli si vendino al publico incanto, e si diano al più offerente; eccetto i vasi d'oro, e d'argento, & altri giocali, quali vogliamo, che nella propria loro forma siano mandati a' Riceutori, e Depositarij nostri, perche quindi possino essere condotti in Conuento: Vietando, che nello Spoglio, non si mescolino i beni dello stato delle Commende contra la forma dello Statuto. In quanto poi a' diritti de' vacanti; accioche nell'affitto, & arrendamento loro, non sia defraudato il nostro comun Tesoro; ordiniamo, che'l Riceutore con publiche gride, così nel luogo della Commenda, la cui amministrazione sarà vacata, come ne gli altri luoghi all'intorno, dia notitia à qual si voglia, etiandio Secolare, che più offerirà dell'affitto, & arrendamento, che si debbe fare, e del luogo, doue si celebrerà il Capitolo Prouinciale, e doue il detto arrendamento far si debbe: E dopo c'hauerà inteso il più offerente, gli faccia intendere, che vada seco al Capitolo Prouinciale, nel quale, e ne' luoghi circonuicini al detto Capitolo, di nuouo si metterà all'incanto il detto vacante, e sarà dato al più offerente, ancorche sia Secolare, il quale ad egual prezzo non sarà posposto ad alcun Fratello; E se il Secolare hauerà proposto egli il prezzo; e l'arrendamento del vacante. sarà dato ad alcuno de' nostri Fratelli, o vero ad altra Persona, che più ne habbia offerto, il Riceutore de' danari del nostro comun Tesoro, pagará à colui, che più prima n'offerse, e che dal luogo della Commenda, o da altro circonuicino sarà venuto al Capitolo, quella somma di danari, che parerà conueniente per la strada, e spesa del viaggio, così nel venire al Capitolo, come nel ritornar à casa.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

**3** Non s'impedisca però la corporale possessione da douer pigliarsi da colui, che dall'Ordine nostro sarà proueduto del-

dell'Amministrazione di quella Commenda affittata, & arrendata: ancorche i frutti, e l'entrate s'aspettino all'Arrendatore, & non s'aspettino al Tesoro, & al Conueno.

*Che gli affitti de' mortorio, e vacanti non si facciano in Conueno.*

FR. GIO. VALLETTA.

- 4 Statuimo, & espressamente vietamo, che gli affitti de' mortorio, e vacanti, non si facciano in Conueno dal Maestro, e dal Consiglio, o da Procuratori del commun Tesoro, ne da altri.

*Che durante il mortorio, e vacante, non si facciano le riparationi delle Commende.*

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 5 Vietamo, che i Fratelli dell'Ordine nostro, & altri, che vogliono in affitto le Commende per il tempo del mortorio, e del vacante, non debbino, o possino in modo alcuno far riparationi, & erigere edificij in maniera alcuna nelle dette Commende; mentre dura il mortorio, e vacante; se però le dette riparationi non fossero necessarie, le quali in tal caso si faccino moderate, e secondo la facultà della Commenda; à consiglio, e giudicio di due, o tre Commendatori: Accioche i Fratelli nostri, a quali dette Commende faranno commesse, sotto pretesto di tali riparationi, non siano talmente aggrauati, che non possino pagarle. E se alcuno farà le dette riparationi, o racconciamenti contra il tenore di questo nostro Statuto, non ne sia sodisfatto in cosa alcuna dal Tesoro, o da Fratelli; anzi s'intendino fatti à spese di coloro, che fatti gli haueranno.

*Delle spese, che si debbono fare nelle Commende, al tempo del mortorio, e vacante.*

FR. GIO. VALLETTA.

- 6 Commandiamo, che i Riceuitori debbano con ogni diligenza, e fede seguitare, e sollicitare le liti, che sono mosse,

CC 2 mosse,

mosse, e che secondo il tempo si moueranno sopra' poderi, e possessioni delle Commende, o de' Membri, alle spese del nostro Commun Tesoro; le quali spese, faranno tenuti i futuri Commendatori di pagare interamente al nostro Tesoro, sei mesi dopo, c'haueranno cominciato a tirare i frutti; Delle quali faranno fatti, e giudicati Debitori, come se per i diritti del Commun Tesoro fossero Debitori.

*Con licenza di chi debbano affittarsi le Commende.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

**7** **S**tatuimo, che niun Fratello dell'Ordine nostro, di qualsi voglia conditione, possa affittare, & arrendare Priorato, Bagliaggio, Commenda, case, Membri, poderi, e qual si voglia altro bene dell'Ordine nostro, commesso alla sua amministrazione, senza licenza del Maestro, la quale licenza, non si possa dare, se non per tre anni, senza antecipatione di danari fuor ch'à quelli, che sono in Conuento, o che vi vorranno venire, i quali potranno antecipare i frutti d'vn'anno solamente. *Nella s'intende passato il mortorio, e vacante.*

*Nora, che nel capitolo generale dell'anno 1588. fù dal tutto leuata la facultà di poter antecipar danari.*

FR. GIO. VALLETTA.

**8** **E** se fra'l termine d'vn'anno, dal giorno dell'allogatione fatta, non verranno in Conuento, per diuo i frutti d'vn'anno delle dette Commende, da applicarsi al commun Tesoro; se non faranno impediti da qualche infermità, o da alcun'altra importante cagione, per la quale non potessero venire: di che debbano fra sei mesi far costare al Maestro; E nondimeno cessando il detto impedimento, siano tenuti, & obligati sotto la medesima pena, & fra'l termine predetto di comparire in Conuento.

*A chi non si debbano affittare le Commende.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

**9** **N**on potranno, oltra di questo affittarle à potenti Signori Ecclesiastici, o Secolari; ne tampoco ad Vniuersità, o

et hom

o o

Colle-

Collegio: ne coloro, che le haueranno tolte in affitto, o vero arrendamento, potranno trasferire le ragioni della conditione, & arrendamento loro, in tali Persone. Chi contrarà, perda vn' anno della cosa, e' hauerà affittata in favore del nostro commun Tesoro; e l'affittamento non hauerà effetto alcuno. Le quali conditioni sudette, commandiamo, che siano poste nominatamente nelle licenze.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

10 **A**ggiungendo, che i Commendatori dopo, e' haueranno affittate le loro Commende, debbano, e siano tenuti di mandare a' riceuitori copia, o sia transunto de' contratti de' gli affittamenti; Altrimenti, occorrendo in quel tempo la morte de' Commendatori, i detti affittamenti, siano di nessun valore, e momento; ancorche fossero trattati, e fatti con licenza del Maestro.

*Dell'arrendamento della Commenda nostra di Cipro.*

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

11 **S**tatuimo, che venendo à morte l'Arrendatore, o vero Affittatore della nostra gran Commenda di Cipro, si debba la detta Commenda affittare ad alcuno de' Fratelli nostri, o vero ad alcun' altro, che più ne darà; & offerirà, per quel tempo, e somma, che parerà al Maestro, & al Consiglio; E tutto ciò che si cauarà da detto affittamento, appartenerà al nostro Commun Tesoro.

La gran Commenda di Cipro è stata fatta in padronato di Casa Coronata, con conditione, che recuperandosi Cipro, paghi al Tesoro la metà de' frutti ogni anno; con altre cōtenute nella Bolla dell'Erezione del Insuperonato, alla quale s'habbi relatione.



DEL.